

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

Art. 16

(Modifiche alla legge regionale 16/2009)

1. All'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<i>Comuni adottano>> sono inserite le seguenti: <<o approvano>>;

b) al comma 3 dopo le parole <<in sede di adozione>> sono inserite le seguenti: <<di approvazione>>;

c) al comma 4 le parole <<dal professionista estensore dei relativi progetti di piano>> sono sostituite dalle seguenti: <<da un tecnico laureato abilitato>>;

d) al comma 5 dopo le parole <<i>Comuni adottano>> sono inserite le seguenti: <<o approvano>>.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2009 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), relativi al territorio del Comune di Sappada/Plodn, vengono definiti e conclusi secondo la disciplina vigente alla data dell'avvio del relativo procedimento. In tali casi la struttura regionale competente procede all'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis, della legge regionale 19/2009, della documentazione tecnica relativa depositata presso le competenti strutture del Veneto.>>.